

Glossario

Ai seguenti termini viene attribuito il significato qui precisato:

ABITAZIONE/DIMORA ABITUALE: casa unifamiliare od appartamento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi ed il "convivente more uxorio", abbiano residenza anagrafica, ovvero ove gli stessi risiedano per la maggior parte dell'anno, posta in territorio italiano.

Abitazione di tipo A: appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato (es. appartamento in condominio).

Abitazione di tipo B: casa unifamiliare, villa o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato (es. villetta a schiera).

ABITAZIONE/DIMORA SALTUARIA: casa unifamiliare od appartamento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati, ove l'Assicurato non dimori abitualmente, posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

ANIMALI DOMESTICI: cani, gatti, pesci, criceti, uccelli.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO: mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura deve costituire un complesso monolitico dove materiali specifici ed accorgimenti difensivi si integrano fra di loro per la massima difesa.

CASSETTE DI SICUREZZA: mobili studiati e realizzati per la custodia dei valori.

COMPAGNIA: L'Impresa Assicuratrice, ovvero Zuritel S.p.A.

CONTENUTO: per contenuto s'intende:

- tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e dei suoi collaboratori domestici, presente nella dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato; impianti di prevenzione e di allarme; il tutto anche se di proprietà di terzi;
- valori, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi;
- migliorie apportate all'abitazione dal locatario anche se rientranti nella voce "Fabbricato".

Sono esclusi veicoli a motore, natanti e/o loro parti. Sono altresì esclusi gli animali.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula la polizza nell'interesse proprio e/o di altre persone.

EFFETTI PERSONALI: valori, oggetti di solo uso personale, indumenti e relativi accessori. Non sono considerati effetti personali: biciclette, veicoli a motore e loro parti, natanti e loro parti, sci e racchette da sci.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: per fabbricato s'intende:

- l'edificio o porzione di edificio occupato dai locali di proprietà o in locazione all'Assicurato, costituenti la sua dimora abituale o saltuaria, comprese le opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;
- tutti gli impianti od installazioni considerati fissi per natura e destinazione, comprese le piscine, le recinzioni, le cancellate ed i cancelli;
- pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati;
- vetri e specchi stabilmente collocati su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti;
- opere d'arte fisse di valore singolo non superiore a 5.000 Euro.

I muri di contenimento sono esclusi dal fabbricato.

FENOMENO ELETTRICO: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

FRANCHIGIA: l'importo prestabilito che in caso di sinistro viene detratto dall'indennizzo o dal risarcimento determinati a termini di contratto e che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GIOIELLI E PREZIOSI: oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura e relative raccolte e collezioni.

INCENDIO: combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi o propagarsi. Non sono considerate incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.

INONDAZIONE/ALLUVIONE: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; - l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa; - per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

LASTRE: vetri, cristalli e specchi, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide.

PERTINENZE: locali quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati di fabbricato.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: forma di assicurazione in base alla quale la somma assicurata può corrispondere solo ad una parte del valore complessivo delle cose assicurate, che costituisce il limite massimo di indennizzo e che viene riconosciuto indipendentemente dalla relazione con il valore totale del bene.

RAPINA: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

RISARCIMENTO: la somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato a seguito di sinistro.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCIPPO: furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO: percentuale dell'ammontare del danno a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO/IMPLOSIONE: repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SUPERFICIE COMMERCIALE: criterio di stima della superficie degli appartamenti usualmente adottato per il calcolo del valore degli immobili nei contratti di compravendita.

TERRITORIO ITALIANO: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

VALORE A NUOVO: s'intende:

- per il fabbricato, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.

VALORE TOTALE: forma di assicurazione in base alla quale la somma assicurata deve corrispondere al valore totale complessivo delle cose assicurate; se al momento del sinistro il valore totale reale risultasse superiore alla somma assicurata, si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, ovvero si decurerà l'indennizzo di una percentuale pari alla differenza tra il valore totale (dichiarato in polizza) e quello reale (definito dalla perizia)

VALORI: denaro e titoli di credito.